



Promemoria sulla costituzione dell'unione domestica registrata n. 151.1

Il presente promemoria offre una panoramica sulla costituzione dell'unione domestica registrata; non è in nessun modo vincolante. Fa fede unicamente il testo di legge.

L'Ufficio federale dello stato civile UFSC in qualità di autorità di vigilanza non risponde alle richieste d'informazione da parte di privati. Per informazioni più dettagliate La invitiamo a rivolgersi alle autorità competenti menzionate nel presente promemoria o a un patrocinatore (avvocato/avvocata, notaio/notaia ecc.).

1. Principio

La costituzione dell'unione domestica registrata impegna i partner dello stesso sesso a condurre vita di coppia e ad assumersi insieme le responsabilità che ne derivano. I partner si devono vicendevolmente assistere e rispettare, e provvedono in comune, ciascuno secondo le proprie capacità, al debito mantenimento dell'unione domestica.

2. Condizioni

Per poter costituire un'unione domestica registrata, i partner di coppie omosessuali devono soddisfare le seguenti condizioni previste dalla legge:

- avere compiuto il diciottesimo anno d'età ed essere capaci di discernimento;
- non essere già coniugati né vincolati da un'unione domestica registrata;
- non possono essere parenti in linea retta. Nessuno può contrarre l'unione domestica registrata con un fratello, una sorella, un fratellastro, una sorellastra, suo padre, sua madre, un nonno, una nonna, a prescindere dal fatto che la parentela si fondi su legami di sangue o sia conseguenza di un'adozione;
- almeno uno dei partner è domiciliato in Svizzera o ha la cittadinanza svizzera.

Due partner stranieri domiciliati all'estero non possono costituire un'unione domestica registrata in Svizzera.

3. Preparazione della costituzione dell'unione domestica registrata

Prima della costituzione dell'unione domestica registrata, va eseguita una procedura preliminare:

3.1 Competenza

L'esecuzione della procedura preliminare della costituzione dell'unione domestica registrata spetta, a scelta, all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio svizzero di uno dei due partner. Se i due partner sono domiciliati all'estero, è competente l'ufficio dello stato civile che effettua la costituzione dell'unione domestica registrata. I partner dimoranti all'estero hanno inoltre la possibilità di trasmettere la domanda per il tramite della rappresentanza svizzera competente.

3.2 Documenti

Per l'esecuzione della procedura preliminare della costituzione dell'unione domestica registrata i partner allegano, di principio, i documenti seguenti:

Per i cittadini svizzeri: un documento d'identità e un certificato del domicilio attuale.

Per le persone di nazionalità straniera: un documento d'identità, un certificato del domicilio attuale e documenti probatori relativi alla nascita, al sesso, ai nomi, alla filiazione, allo stato civile (certificato di stato civile nubile/celibe o documenti relativi allo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica) e alla nazionalità.

I partner che non possiedono la cittadinanza svizzera, allegano inoltre un documento che prova la legalità del loro soggiorno in Svizzera fino al giorno in cui è prevista la costituzione dell'unione domestica registrata.

I documenti di stato civile non devono di principio essere più vecchi di sei mesi. I documenti esteri devono essere accompagnati da una traduzione certificata conforme se non sono redatti in una delle lingue ufficiali svizzere. Se le persone interessate sono già iscritte nel registro informatizzato dello stato civile e questi dati sono aggiornati, non è necessario presentare documenti di stato civile. L'ufficiale dello stato civile informa i partner al riguardo.

3.3 Domanda

Il modulo "Domanda in vista della registrazione di un'unione domestica" è ottenibile presso l'ufficio dello stato civile. Il modulo compilato, unitamente ai documenti necessari, deve essere presentato all'ufficio dello stato civile competente. I partner dimoranti all'estero inoltrano il modulo compilato ed i documenti richiesti per il tramite della rappresentanza svizzera.

3.4 Dichiarazione

I partner sottoscrivono personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione inerente l'adempimento dei requisiti per la registrazione di un'unione domestica. I partner che risiedono all'estero rilasciano la dichiarazione presso la rappresentanza svizzera all'estero.

3.5 Decisione

L'ufficiale dello stato civile esamina la domanda e comunica per iscritto se la costituzione dell'unione domestica può essere registrata.

4. Costituzione dell'unione domestica registrata

La registrazione della costituzione dell'unione domestica registrata deve avvenire al più tardi tre mesi dopo la comunicazione ai partner della chiusura positiva della procedura preliminare. L'ufficio dello stato civile stabilisce con i partner i dettagli della costituzione.

L'ufficiale dello stato civile registra la dichiarazione di volontà di entrambi i partner e fa loro firmare il certificato di unione. L'ufficiale rilascia quindi ai partner un certificato di unione domestica registrata.

Contrariamente alla procedura preliminare della costituzione dell'unione domestica registrata, i partner possono scegliere liberamente in quale circondario dello stato civile far la registrazione della costituzione dell'unione domestica.

Se la procedura preliminare è stata svolta in un altro circondario dello stato civile, i partner devono presentare un'autorizzazione a registrare la costituzione dell'unione domestica. L'autorizzazione è rilasciata loro dall'ufficio del stato civile competente per l'esecuzione della procedura preliminare. Essa conferma che i partner adempiono i requisiti per la registrazione di un'unione domestica e che la costituzione può avvenire.

La registrazione dell'unione domestica è pubblica.

5. Spese

L'Ufficio dello stato civile, sulla base dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile, riscuote un emolumento per la registrazione dell'unione domestica (procedura preliminare e costituzione del partenariato) e per il rilascio dei documenti.

6. Cognome da portare dopo la costituzione dell'unione domestica registrata

Per informazioni al riguardo vi rinviamo alla consultazione del "Promemoria sul cognome da portare dopo la costituzione dell'unione domestica registrata, n. 153.2".

7. Entrata e soggiorno in Svizzera

Per informazioni riguardanti l'entrata e il soggiorno in Svizzera del vostro partner straniero siete invitati a rivolgervi all'ufficio della migrazione del vostro cantone di domicilio o alla rappresentanza svizzera all'estero.

8. Partenariati fittizi e partenariati forzati

L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei partner manifestamente non intende condurre una vita di coppia, bensì eludere le disposizioni sull'ammissione e il soggiorno degli stranieri o se la domanda di registrazione manifestamente non è l'espressione della libera volontà dei partner. I partenariati fittizi o forzati sono perseguitati penalmente.

9. Riconoscimento di un'unione domestica registrata all'estero

La Svizzera riconosce le unioni domestiche costituite e registrate all'estero se conformi ai principi di diritto svizzero.

L'unione è iscritta nel registro dello stato civile se uno dei partner è di nazionalità svizzera o ha il suo domicilio in Svizzera. La domanda di riconoscimento, corredata dei documenti relativi alla costituzione dell'unione domestica registrata, va inoltrata alla rappresentanza svizzera competente (ambasciata o consolato).

La rappresentanza svizzera verifica l'esattezza dei documenti, li autentica e li traduce, se necessario, in una lingua ufficiale della Svizzera (contro pagamento di un emolumento). Trasmette quindi tali documenti alla competente autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (per gli Svizzeri all'estero: l'autorità del Cantone di origine; per i domiciliati in Svizzera: l'autorità del Cantone di domicilio).

L'autorità cantonale di vigilanza decide in merito al riconoscimento. Se i requisiti necessari sono adempiuti, ordina la trascrizione nei registri. Sulla base di tale decisione, la costituzione dell'unione domestica registrata all'estero può quindi essere documentata nel registro dello stato civile.

Un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera come costituzione di un'unione domestica registrata.

Il riconoscimento della costituzione dell'unione domestica conclusa all'estero può richiedere un po' di tempo, alla stregua del rilascio di un'autorizzazione d'entrata o di soggiorno alle persone di nazionalità straniera.

10. Nuovo stato civile

Nei moduli ufficiali e nella corrispondenza con le autorità occorre indicare correttamente lo stato civile. La designazione ufficiale è «in unione domestica registrata», oppure «unione domestica sciolta» in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, di annullamento della stessa, o di decesso del partner.

11. Abitazione comune

Con l'unione domestica registrata, i partner s'impegnano a condurre vita di coppia. Stabiliscono di concerto se intendono avere un'abitazione comune o vivere in due o più abitazioni. Nessuno dei due partner può, senza il consenso esplicito dell'altro, alienare l'abitazione comune o rescindere il contratto di locazione della medesima.

12. Effetti della costituzione dell'unione domestica registrata

a) Effetti concernente attinenza

La costituzione dell'unione registrata non modifica il diritto di cittadinanza cantonali e comunali

- La legge non prevede la naturalizzazione agevolata per il partner straniero. Tuttavia il partner di un cittadino svizzero può chiedere la naturalizzazione ordinaria dopo tre anni di unione domestica registrata se ha risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda (art. 15 cpv. 5 della legge federale del 29 settembre 1952 su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera [Legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0]).
- Alle persone straniere in unione domestica registrata si applica quanto segue: l'autorizzazione alla naturalizzazione può essere chiesta soltanto da chi abbia risieduto in Svizzera per dodici anni, di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono l'inoltro della domanda; nel calcolo dei dodici anni di residenza, il tempo che il o la richiedente ha trascorso in Svizzera tra i dieci e i vent'anni compiuti è computato due volte; se la domanda di autorizzazione è presentata congiuntamente dai due partner e soltanto uno dei due adempie tali requisiti, è sufficiente che l'altro risieda in Svizzera da cinque anni, incluso quello precedente la domanda, e che la coppia viva in unione domestica registrata da almeno tre anni; questi termini si applicano anche alla

richiedente o al richiedente il cui partner registrato è già stato naturalizzato a titolo individuale (art. 15 cpv. 6 LCit).

b) Effetti patrimoniali

- Ciascun partner dispone dei propri beni e risponde dei propri debiti individualmente. Tale sistema corrisponde al regime della separazione dei beni previsto dal diritto matrimoniale. Ciascun partner è nondimeno tenuto, se richiesto, a informare l'altro sui propri redditi, la propria sostanza e i propri debiti; il giudice può inoltre obbligare il partner o terze persone a fornire le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.
- In caso di scioglimento dell'unione domestica registrata, i partner possono accordarsi su regole speciali firmando una convenzione patrimoniale. Possono in particolare convenire che i beni siano divisi secondo il regime della partecipazione agli acquisti. Tale convenzione va stipulata per atto pubblico da un pubblico ufficiale (notaio).
- A fini probatori, ciascun partner può chiedere di stilare, per atto pubblico, un inventario dei rispettivi beni.
- Nel diritto fiscale e successorio, le coppie omosessuali in unione domestica registrata sono equiparate a quelle unite in matrimonio. Se un o una partner decede, il partner superstite è equiparato a una persona vedova per quanto attiene all'AVS e alla previdenza professionale.

13. Comunicazioni

Conviene informare il locatore dell'abitazione comune della costituzione dell'unione domestica registrata, in quanto un'eventuale disdetta è valida soltanto se notificata separatamente a entrambi i partner.

14. Unione domestica registrata e figli

L'adozione e le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono precluse a chi è vincolato da un'unione domestica registrata. La legge non consente neppure l'adozione di eventuali figli del/la partner.

Se uno dei partner ha figli, l'altro è tenuto ad assisterlo in modo appropriato nell'adempimento dei suoi obblighi di mantenimento e può, all'occorrenza (p. es. in caso di malattia o di assenza), rappresentarlo nell'esercizio dell'autorità parentale.

15. Scioglimento dell'unione domestica registrata

I partner possono domandare congiuntamente al giudice lo scioglimento dell'unione domestica registrata. Se i partner vivono separati da almeno un anno, ognuno di essi può chiedere unilateralmente lo scioglimento.

Come in caso di divorzio, le prestazioni di uscita della previdenza professionale sono suddivise tra i partner. Dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata ciascun partner provvede da sé al proprio mantenimento. Se tuttavia durante l'unione domestica registrata una persona ha dovuto limitare la propria attività lucrativa o non ha potuto esercitarne alcuna, può chiedere al partner il versamento di un contributo di mantenimento adeguato fino a quando una nuova attività lucrativa le permetterà di provvedere essa stessa al proprio mantenimento.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all'ufficio dello stato civile competente per il vostro domicilio o alla rappresentanza svizzera all'estero competente per il vostro domicilio o la vostra dimora.